

**Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del
Corso di Dottorato Nazionale in "Scienze delle Professioni Sanitarie" (National
PhD programme in Health Professions Sciences)**

TRA

Sapienza Università di Roma, C.F. 96049740184, P.IVA n. 02202080186, con sede in piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (di seguito "Sapienza"), rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Antonella Polimeni, codice fiscale: PLMNNL62R46H501K, nata il 6 ottobre 1962 a Roma, domiciliata per la carica in Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, debitamente autorizzata alla stipula della presente convenzione (di seguito "convenzione")

E

l'Università/l'Ente _____ con sede a, via _____, PEC _____, C.F. _____ (di seguito "Università/Ente"), rappresentata dal Rettore/Direttore pro tempore, Prof./Dott. ..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica presso la sede dell'Università/Ente stessa/o, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione;

di seguito denominati congiuntamente anche "le Parti"

VISTI

- gli Statuti e i regolamenti interni delle Parti, in particolare i regolamenti in materia di dottorato di ricerca;
- gli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo;
- la legge 30 novembre 1989, n. 398 Norme in materia di borse di studio universitarie;
- la legge 30 dicembre 2010, n.240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- la legge n.92 del 28 giugno 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita relativamente alla parte riguardante l'ammontare dell'aliquota INPS;
- il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati (nel seguito "D.M. n.226/2021");
- l'autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n.9120/88 relativa all'assolvimento del bollo in modo virtuale;
- il Decreto Ministeriale MUR n. 247 del 23 febbraio 2022 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in € 15.343,28 è rideterminato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
-

PREMESSO CHE

- Sapienza, in coordinamento con tutte le Parti firmatarie di accordi bilaterali, ha espresso la volontà di promuovere e coordinare il Corso di Dottorato Nazionale in Scienze delle Professioni Sanitarie (nel seguito anche "Corso");



- Le Parti hanno espresso l'interesse a collaborare all'attivazione del Corso di Dottorato Nazionale in Scienze delle Professioni Sanitarie ai sensi DM 226/2021 e delle LG-DM 226 e si sono rese disponibili a stipulare una convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato Nazionale in Scienze delle Professioni Sanitarie;
- è necessario definire, ai sensi del DM 226/2021 e delle LG-DM 226, le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all'espletamento del predetto corso;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Tutte le Parti firmatarie di accordi bilaterali convengono di istituire il Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in "Scienze delle Professioni Sanitarie" (di seguito, "Corso"), di durata triennale, con sede amministrativa presso Sapienza.
2. Le Parti convengono di presentare, a cura di Sapienza, domanda di accreditamento al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, "MUR"), in cui saranno specificate il programma formativo, le strutture messe a disposizione del Corso e il Collegio dei docenti.
3. Ottenuto l'accREDITAMENTO, le Parti convengono di attivare il Corso e di garantirne il funzionamento, a partire dall'anno accademico 2023/2024 per 3 (tre) cicli (39°, 40° e 41° ciclo), nei termini di seguito specificati e in conformità ai vincoli posti agli articoli 3, 4 e 5 del D.M. n. 226/2021. L'attivazione dei cicli successivi al 39° sarà tuttavia subordinata a delibera dei competenti organi delle Parti previa verifica delle condizioni di sostenibilità e delle disponibilità finanziarie, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2

Caratteristiche del Corso

1. Le norme che regolano il Corso di cui trattasi sono quelle previste a livello nazionale per i corsi di dottorato attivati in convenzione, quelle pattuite dalla presente Convenzione nonché quelle previste dal Regolamento per i corsi di dottorato di Sapienza.
2. Le modalità di ammissione al corso, nel rispetto della normativa nazionale, sono disciplinate dal bando di concorso, previa condivisione formale tra le Parti.
3. Il Collegio dei docenti assegnerà a ciascun dottorando un progetto di ricerca, un supervisore, e almeno un co-supervisore ai sensi dell'art. 6 co. 6 del D.M. n. 226/2021 ed una sede ospitante prevalente.
4. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, compatibilmente con i propri Regolamenti e atti interni, agli allievi le risorse (laboratori, uffici, personale, attrezzature) indicate in fase di accreditamento.
5. Ogni dottorando, pur avendo assegnata una sede ospitante prevalente legata alla borsa di dottorato di cui è beneficiario, può liberamente circolare nelle diverse sedi delle Parti per condurre le proprie ricerche e per le attività didattiche connesse.
6. Al termine del Corso è rilasciato, dalle sole Parti titolate al rilascio di titoli accademici in base alla normativa vigente, titolo finale congiunto (ai sensi dell'art. 3 co.2 lett. a) del D.M. n. 226/21) in Dottore di Ricerca in "Scienze delle Professioni Sanitarie".
7. Il diploma, rilasciato da Sapienza sede amministrativa, riporterà i loghi delle Parti e sarà firmato, congiuntamente, dai rappresentanti legali di ciascuna Parte.

Art. 3

Obblighi delle Parti

Sapienza, quale sede amministrativa del Corso, ha il compito di e si impegna a:



- a) curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da procedura definita dal MUR;
- b) pubblicare il bando di concorso per l'ammissione al Corso di dottorato;
- c) provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti e in collaborazione con le altre Parti, alla programmazione didattica del Corso;
- d) immatricolare ed iscrivere i dottorandi assegnando le borse di dottorato sulla base dei criteri definiti nel bando di ammissione;
- e) gestire la carriera dei dottorandi iscritti;
- f) erogare ai dottorandi le borse di dottorato finanziate da Sapienza e le borse di dottorato ad essa conferite;
- g) mettere a disposizione strutture e risorse umane adeguate alla gestione amministrativa del dottorato;
- h) organizzare gli eventi comuni di ricerca e formazione;
- i) gestire i rapporti con MUR e le Banche dati CINECA;
- j) trattare i dati relativi ai dottorandi e alle relative carriere anche in merito all'implementazione dei dati ANS-PL;
- k) predisporre il diploma da rilasciare ai dottori di ricerca.

Ciascuna Università partecipante ha il compito di e si impegna a:

- a. essere sede delle attività di ricerca e formazione di un numero di allievi pari al numero di borse finanziate o cofinanziate risultanti dall'Allegato - Dati finanziari della convenzione;
- b. coprire gli eventuali costi per l'organizzazione di eventi comuni e/o curriculari di ricerca e formazione presso la propria sede in base al piano di formazione previsto dal Collegio;
- c. versare al Sapienza, per ciascuno dei vincitori, l'importo della/e borsa/e di studio finanziate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 e nell'Allegato – Dati finanziari della convenzione per il 39° ciclo.

Per i cicli successivi, 40° e 41°, il numero minimo di borse utili per l'attivazione di ciascun ciclo, previsto dalla normativa vigente, è garantito dalle Parti, fatta salva la verifica delle condizioni di sostenibilità e della disponibilità finanziaria, di cui articolo 1 comma 3 della presente Convenzione. Con successivo atto aggiuntivo saranno definite le borse relative ai cicli 40° e 41°.

In caso di revoca dell'accreditamento e della sospensione dell'attivazione dei nuovi cicli del Corso, le Parti non saranno tenute al versamento delle quote relative alle borse dei nuovi cicli, mentre dovranno garantire i pagamenti delle annualità restanti delle borse relative a cicli già accreditati.

Le Parti tutte si impegnano congiuntamente a:

- a. definire le attività didattiche-disciplinari e di tipo laboratoriale, la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- b. pubblicizzare il bando di concorso per l'ammissione al Corso;
- c. partecipare alla valutazione dei candidati per l'ammissione al Corso;
- d. svolgere attività di formazione e supervisione degli allievi con riferimento alle tematiche indicate in fase di accreditamento;
- e. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca degli allievi, ivi inclusi, in connessione con le specifiche caratteristiche del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, e, in generale, le risorse elencate in fase di accreditamento;
- f. prevedere attività di formazione disciplinare, interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- g. concorrere a garantire il sostegno finanziario del Corso, come specificato – Dati finanziari della convenzione ed indicato nel successivo Art. 4.
- h. ridefinire i termini della presente convenzione o rinunciare alla partecipazione nel caso il MUR non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali;
- i. provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del Corso.



Art. 4

Comitato tecnico scientifico

Con specifico Decreto a cura di Sapienza Università di Roma, sede amministrativa del corso di Dottorato Nazionale in "Scienze delle Professioni Sanitarie", è nominato un Comitato tecnico scientifico con compiti di indirizzo e monitoraggio, in cui saranno rappresentate tutte le Università e gli altri Enti partecipanti in convenzione al Dottorato Nazionale in "Scienze delle Professioni Sanitarie".

Art. 5

Risorse finanziarie: impegni, importi e scadenze

1. Le borse di dottorato hanno durata triennale. L'importo complessivo di una borsa di dottorato è pari a massimo € **79.870,89** (€ 23.284,34*3 anni + eventuali ulteriori € 10.017,87 in caso di eventuali soggiorni all'estero per un numero di mesi pari a 12 (dodici) per le voci di costo di cui alla seguente tabella:

Borsa di studio	€ 16.243,00	(A) importo borsa (DM 23 febbraio 2022)
INPS 23,35% sull'importo della borsa di studio	€ 3.792,74	(B) L. 335/95 art 2 comma 26 agg. 2022
20% per attività di ricerca in Italia e all'estero ¹	€ 3.248,60	(D) DM n.226/2021 articolo 9
Totale annuo	€ 23.284,34	
Maggiorazione 50% per gli effettivi periodi di permanenza all'estero (viaggi)	€ 8.121,50	(E) quota periodo 12 mesi
INPS 23,35% sull'importo dei viaggi	€ 1.896,37	(F) quota periodo 12 mesi
Totale	€ 10.017,87	G=(E+F) maggiorazione viaggi (12 mesi)

in caso di co-tutela di tesi il periodo di permanenza all'estero è esteso fino a 18 mesi, l'importo massimo quindi è pari a € 15.041,80 (dato dalla somma di € 12.197,25 (voce E) + € 2.844,56 (voce F)). In tale caso il valore totale per il finanziamento della borsa di dottorato è pari ad € 84.894,82.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 226/2021, il dottorando può svolgere attività di ricerca all'estero, autorizzate dal collegio dei docenti, fino a dodici (12) mesi, e che la maggiorazione 50% è dovuta per tutti i mesi di effettiva permanenza all'estero.
3. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che in caso di borse finanziate con risorse proprie, l'importo relativo al periodo di permanenza all'estero potrebbe essere interamente non dovuto o dovuto solo parzialmente in base alle scelte del dottorando, mentre in caso di borse finanziate con

¹ L'importo indicato non sarà dovuto (o sarà restituito) nel caso in cui il MUR ne garantisca la copertura ai sensi dell'articolo 11, comma d del D.M. 226/2021, con trasferimento diretto alla sede amministrativa sul Fondo di funzionamento ordinario.



risorse PNRR di cui ai DM 117/2023 e DM 118/2023 ed eventuali successivi analoghi provvedimenti, il periodo di permanenza all'estero è obbligatorio per un minimo di 6 mesi.

4. Il contributo complessivo dell'Università/Ente per la partecipazione al Corso, calcolato in base alle borse in convezione ed alle relative quote di finanziamento, è riepilogati nell'Allegato – Dati finanziari della convenzione.
5. In caso di proroga richiesta dal dottorando, ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.M. n. 226/2021, il Collegio dei docenti può concederla, per una durata massima di 12 (dodici) mesi, senza oneri finanziari a carico delle Parti.
6. In caso di proroga per motivate esigenze scientifiche, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. n. 226/2021, il Collegio Docenti può concederla per una durata massima di 12 (dodici) mesi a carico della Università/Ente che ha finanziato la specifica borsa.
7. Nei casi seguenti:
 - mancata assegnazione della borsa;
 - esclusione del dottorando per esito negativo della valutazione finalizzata al passaggio all'anno di corso successivo;
 - rinuncia agli studi;
 - rinuncia alla borsa;

le somme residue del finanziamento, eventualmente già corrisposte da una Università/Ente, saranno alla/o stessa/o restituite solo per le mensilità successive alla data del fatto che ha determinato il venire meno della titolarità della borsa.

8. Ciascuna Università/Ente si impegna a garantire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Sapienza, il pagamento di eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche di natura fiscale o previdenziale, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.
9. Le eventuali spese di missione sostenute dai membri della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso, della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca e dai membri del Collegio dei docenti saranno a carico dell'Università/Ente partecipante cui afferiscono tali membri.

Art. 6

Modalità di versamento dell'importo

1. In presenza di beneficiari delle borse di dottorato, ciascuna Università/Ente per la quota di propria competenza si impegna a versare a Sapienza l'importo complessivo della/e borsa/e di studio finanziate, oppure a versare lo stesso importo in 3 (tre) rate annuali, come segue:
 - prima annualità € 23.284,34;
 - seconda annualità € 23.284,34;
 - terza annualità € 23.284,34.
2. Ciascuna Università/Ente si impegna, altresì, a corrispondere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di accredito, i contributi relativi ai viaggi all'estero dichiarati dal dottorando, per un importo massimo pari a € 10.017,87. Tali contributi saranno richiesti da Sapienza tramite PEC contestualmente alla richiesta del dottorando o, in alternativa, al termine dell'anno accademico in cui è stato effettuato il viaggio od i viaggi.
3. Ciascuna Università/Ente, per il 39° ciclo, è tenuto a finanziare le borse di cui all'Allegato– Dati finanziari della convenzione, alle scadenze sottoindicate:
 - la prima annualità entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione contenente il nominativo del beneficiario della borsa;
 - la seconda annualità entro il 30 settembre 2024;
 - la terza annualità entro il 30 settembre 2025.



4. Qualora la/e borsa/e di dottorato in oggetto siano state cofinanziate da privati, ciascuna Università/Ente provvederà ad incassare da questi l'importo del cofinanziamento e a trasferire a Sapienza l'importo complessivo della/e borsa/e di dottorato.
5. Qualora l'Ente che stipula la presente convenzione sia un soggetto privato, a garanzia del finanziamento l'Ente stipula in favore di Sapienza una fideiussione, bancaria o assicurativa, "a prima richiesta" con clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione - di importo pari a quello dovuto per ciascuna borsa finanziata.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che la mancata erogazione a Sapienza dell'importo spettante indicato in Convenzione (comprese le eventuali maggiorazioni), avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte di Sapienza dell'importo dovuto al beneficiario. Ciascuna Università/Ente rende pertanto indenne Sapienza da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento del finanziamento delle somme dovute, qualsiasi sia la motivazione.

Art. 7

Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi

1. Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante.
2. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività del dottorando, sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà la struttura ospitante a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando. Il personale delle Parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza, vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato Decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

Art. 8

Coperture assicurative

1. Sapienza, in quanto sede amministrativa, garantisce che i dottorandi siano coperti da polizza di assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività.
2. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si conviene che la struttura presso la quale è avvenuto il fatto, si impegni a segnalare l'evento immediatamente contattando Sapienza, Settore Affari Generali - Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali - Area APSE assicurazioni@ateneo.uniroma1.it.
3. L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa.
4. Ciascuna Università/Ente conferma altresì la sussistenza della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e della copertura per la Responsabilità Civile verso Terzi in relazione al proprio personale Docente, Ricercatore e Tecnico.

Art. 9

Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dai dottorandi, nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, saranno determinati in relazione ai contributi prestati (contributi inventivi e di risorse economiche), fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.



2. La pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati ottenuti con lo studio di ricerca dai dottorandi sono assoggettati alla normativa in vigore.
3. Le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione dei risultati congiunti **entro un anno dalla data di stipula della presente convenzione fatto salvo il caso di mancata assegnazione della borsa finanziata.**
4. Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente Convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi i dottorandi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 10

Norme di rinvio e durata della Convenzione

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa riferimento alle norme di cui al D.M. n. 226/2021 e successive modifiche e integrazioni, al "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" di Sapienza, pubblicato con Decreto Rettorale n. 1000 del 24/03/2022, nonché alla normativa vigente.
2. La data di stipula della Convenzione coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. La Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata pari a tre cicli di dottorato (ciclo 39°, 40° e 41°), fatto salvo la verifica delle condizioni di sostenibilità e di disponibilità finanziaria di cui all'articolo 1.
3. L'accordo relativo all'impegno di spesa assunto per il finanziamento delle borse, di cui all'Allegato – Dati finanziari della convenzione, vale per il 39° ciclo.
4. Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo o ad esso relative devono essere effettuate in forma scritta e recapitate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
Per Sapienza protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Per l'Ente _____

Per informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi a:

Per Sapienza dottoratinazionali.sapienza@uniroma1.it
Per l'Ente _____

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche) coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 12

Foro competente

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a risolvere prioritariamente in via transattiva le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente Convenzione è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.



Art. 13

Registrazione e spese

1. La Convenzione è sottoscritta con firma digitale ed è sottoposta a registrazione gratuita ai sensi degli articoli 3 e 55, comma 2 del D.Lgs. n. 346/1990, in quanto relativa a trasferimenti previsti dalle richiamate norme finalizzati a sostenere l'attività istituzionale di ricerca. La registrazione viene effettuata in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è dovuta, fino dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. del 16/10/1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da Sapienza, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. numero 642/72, come da autorizzazione numero 87826 del 10/11/2016.

Art. 14

Adesioni successive alla stipula della Convenzione

La presente Convenzione resta aperta all'adesione di ulteriori Università e/o Enti che svolgano qualificata attività scientifica e/o istituzionale attinenti alle tematiche del dottorato anche successivamente alla sua stipula. In tal caso, ciascuno degli ulteriori aderenti dovrà inviare una lettera di impegno nella quale comunica il numero di borse che intende finanziare e l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme della presente Convenzione. La Lettera di impegno ed adesione deve essere inviata tramite PEC a Sapienza e sarà ivi depositata. Successivamente alla ricezione della lettera di impegno ed adesione, l'Università e/o l'Ente acquisirà lo status di Parte di cui alla presente Convenzione, con tutti i diritti e doveri connessi.

per Sapienza Università di Roma

Per Università/Ente ...

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

Art. 15

Approvazione specifica

Si approva specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 del Codice Civile l'articolo 11 – Foro competente.

per Sapienza Università di Roma

Per Università/Ente ...

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

Allegato – Dati finanziari della convenzione

Università/Ente	
N. Borse finanziate (con indicazione della linea di investimento in caso di borse ex. DM 118/2023)	



Tipologia di borse	(Es. PNRR ex DM 117, PNRR ex DM 118, fondi propri, ecc)
Contributo totale	